



ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECORVINO PUGLIANO

AUTONOMIA 114 – C.M.: SAIC86200P - CF: 95021480652 - Codice univoco fatt. UFPJC2

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTECORVINO PUGLIANO
Prot. 0003192 del 31/03/2022
IV (Uscita)

**A tutto il personale
Alle famiglie degli alunni**

OGGETTO: Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Il 31 marzo cessa lo stato di emergenza Covid-19. Il decreto preserva, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario. Potranno a tale scopo essere adottate una o più ordinanze che contengano misure derogatorie in relazione all'andamento dell'epidemia.

Il percorso per il graduale ritorno all'ordinario prevede alcuni step:

- fine del sistema delle zone colorate
- graduale superamento del green pass
- eliminazione delle quarantene precauzionali

LE REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

- **Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico** (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La **mascherina va indossata** anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (**di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022**). La **mascherina non va indossata** durante le attività sportive.
- **È raccomandato il rispetto della distanza** di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- **Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere** o permanere nei locali scolastici **se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia** respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°

Sarà possibile **svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione**, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche esibendo il **green pass 'base'** (vaccinazione, guarigione o test).

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ DAL 1 APRILE 2022

Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

SCUOLA DELL'INFANZIA		
	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Bambini	<u>Nessuna misura.</u> Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	<u>Nessuna misura.</u> Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA		
	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

- In presenza di **almeno quattro casi di positività** tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/classe, **le attività proseguono in presenza** e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, **è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2** per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.
- In caso di **comparsa di sintomi**, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
- L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;

LA DAD

- Le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, **IN ISOLAMENTO PER INFEZIONE DA COVID**, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della **didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie** accompagnata da specifico certificato medico che attesti le condizioni di salute dell'alunno.

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un **test antigenico** rapido o molecolare con esito **negativo**.

- Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Mirra

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993